

Allegato alla deliberazione del Consiglio n. 5 del 12.03.2015



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELLA VALSESIA**
Varallo (VC)

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 5 del 12.03.2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Sede delle adunanze
- Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Capo I - Costituzione del Consiglio dell'Unione

- Art. 4 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 5 - Convalida degli eletti

Capo II - Presidenza del Consiglio dell'Unione

- Art. 6 - Attribuzioni del Presidente

Capo III - Gruppi consiliari

- Art. 7 - Composizione dei gruppi consiliari
- Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo

Capo IV - Commissioni consiliari

- Art. 9 - Istituzione delle commissioni
- Art. 10 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 11 - Funzioni delle Commissioni
- Art. 12 - Convocazione delle commissioni
- Art. 13 - Audizione delle commissioni consiliari
- Art. 14 - Verbali delle commissioni consiliari
- Art. 15 - Commissioni temporanee
- Art. 16 - Commissioni speciali di indagine

TITOLO III - I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

- Art. 17 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo
- Art. 18 - Diritto alla informazione
- Art. 19 - Diritto di iniziativa
- Art. 20 - Interrogazioni
- Art. 21 - Interpellanze
- Art. 22 - Mozioni
- Art. 23 - Ordini del giorno

Capo II - Doveri dei consiglieri

- Art. 24 - Obbligo di presenza
- Art. 25 - Obbligo del segreto
- Art. 26 - Astensione facoltativa e obbligatoria

Capo III - Durata in carica

- Art. 27 - Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 28 - Dimissioni dei consiglieri
- Art. 29 - Decadenza dei consiglieri

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Capo I - Convocazione del Consiglio dell'Unione

- Art. 30 - Avvisi di convocazione e loro recapito
- Art. 31 - Contenuto degli avvisi di convocazione
- Art. 32 - Elenco degli argomenti da trattare
- Art. 33 - Seduta deserta
- Art. 34 - Seconda convocazione

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

- Art. 35 - Iniziativa e deposito dei documenti
- Art. 36 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 37 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Capo III - Svolgimento delle sedute

- Art. 38 - Apertura della seduta
- Art. 39 - Sospensione e aggiornamento della seduta
- Art. 40 - Norme generali sulla discussione
- Art. 41 - Regole per la discussione delle proposte
- Art. 42 - Disciplina degli interventi
- Art. 43 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 44 - Presentazione degli emendamenti
- Art. 45 - Discussione degli emendamenti
- Art. 46 - Fatto personale
- Art. 47 - Mozione d'ordine
- Art. 48 - Chiusura della discussione
- Art. 49 - Dichiarazioni di voto

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

- Art. 50 - Comunicazioni e commemorazioni
- Art. 51 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 52 - Risposta alle interrogazioni
- Art. 53 - Svolgimento delle interpellanze
- Art. 54 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 55 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

Capo V - Pubblicità delle sedute

- Art. 56 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari
- Art. 57 - Presenze nelle sedute segrete
- Art. 58 - Comportamento del pubblico

Capo VI - Operazioni di votazione

- Art. 59 - Sistemi di votazione
- Art. 60 - Ordine delle votazioni
- Art. 61 - Votazione palese
- Art. 62 - Votazione segreta
- Art. 63 - Voto limitato
- Art. 64 - Calcolo della maggioranza
- Art. 65 - Computo dei votanti
- Art. 66 - Proclamazione dell'esito delle votazioni
- Art. 67 - Irregolarità nella votazione
- Art. 68 - Parità di voti

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 69 - Resoconto

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 70 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

Art. 71 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 72 - Mozione di sfiducia

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

Art. 74 - Pubblicità del regolamento

Art. 75 - Rinvio

Art. 76 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, di seguito Unione Montana, in attuazione di quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma nella sala consiliare della sede istituzionale dell'Unione Montana, in Corso Roma 35 – 13019 Varallo (VC).
2. Le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, per esigenze di volta in volta valutate.

Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Generale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri dell'Unione Montana, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori dell'assemblea, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Capo I - Costituzione del Consiglio dell'Unione Montana

Art. 4 - Prima seduta del Consiglio

1. Dopo l'elezione per il rinnovo del proprio Consiglio, i comuni esprimono i loro rappresentanti, con le modalità di cui all'art. 6 dello Statuto dell'Unione.
2. La designazione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Comuni deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le lezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto alla designazione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.
4. La prima seduta del Consiglio sarà convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

5. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta dell'Unione.

Art. 5 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il comune provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati incompatibili secondo le disposizioni vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Capo II - Presidenza del Consiglio dell'Unione

Art. 6 - Attribuzioni del Presidente

1. La Presidenza del Consiglio dell'Unione Montana, così come previsto dall'art. 15, comma 2 dello Statuto, spetta al Presidente dell'Unione medesima.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio dell'Unione Montana e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio dell'Unione, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui conferite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. In particolare il Presidente:
 - a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d) mantiene l'ordine nella sala consiliare;
 - e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.
5. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal Vice Presidente, individuato a norma di Legge e di Statuto e, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere anziano inteso in senso di età.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 7 - Composizione dei gruppi consiliari

1. Si possono costituire gruppi composti da almeno due Consiglieri.
2. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
3. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

4. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere più anziano di età.
5. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo compongono il gruppo misto senza limiti numerici.
6. I provvedimenti relativi alla utilizzazione delle sedi, dei servizi e delle attrezzature da parte dei gruppi sono emanati dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 8 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente e del Consiglio ed è composta da tutti i capigruppo consiliari. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal Consiglio con appositi atti.
2. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; alle sedute della Conferenza partecipa il Presidente medesimo ed il segretario dell'Unione o suo delegato. In casi di urgenza la Conferenza dei Capigruppo può essere convocata anche per posta elettronica non certificata. Nelle sedute della Conferenza viene redatto verbale, a cura del segretario o suo delegato.
3. La Conferenza è convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano almeno due capigruppo.
4. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Il Presidente informa il Consiglio medesimo delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.
6. Ai fini della applicazione delle norme vigenti in materia, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti di legge, alle commissioni consiliari permanenti.

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 9 - Istituzione delle commissioni

1. Il Consiglio dell'Unione può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo, delle commissioni consiliari; a tal fine il Consiglio può procedere alla costituzione di specifiche commissioni:
 - a) commissioni consultive permanenti, competenti ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'ente, ciascuna per le materie ad essa demandate;
 - b) commissioni temporanee di studio, competenti limitatamente ad un esame specifico o approfondito su argomenti che comunque interessino l'Unione;
 - c) commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione e degli enti e aziende dipendenti dall'Unione.

Art. 10 - Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono composte da cinque consiglieri di cui uno designato dalla minoranza consiliare.
2. Le commissioni restano in carica fino al rinnovo del Consiglio, e sono composte da consiglieri scelti, secondo accordi tra i capi gruppo consiliari, tenendo conto della entità di ciascun gruppo; in caso di mancato accordo, il Consiglio procede alla elezione dei componenti con voto limitato e senza interferenza della maggioranza nell'elezione dei consiglieri di minoranza.
3. Il Presidente e gli assessori hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Ogni commissione elegge, al proprio interno, un Presidente ed un Vice Presidente: a tal fine la prima seduta di ciascuna commissione è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Unione entro trenta giorni dalla nomina.

5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere esibizione di atti e documenti senza che sia loro posto il segreto d'ufficio e possono chiedere al Presidente dell'Unione di avvalersi della collaborazione di esperti; le commissioni possono procedere ad udienze conoscitive, secondo le modalità di cui al successivo art. 13.
6. Per la validità delle sedute delle commissioni permanenti è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti delle commissioni medesime
7. Ogni componente ha diritto ad un voto; i pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.
8. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti non sono pubbliche.

Art. 11 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti, in quanto articolazioni del Consiglio dell'Unione, svolgono funzione consultiva, preparatoria e redigente nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio.
2. Ciascuna commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti il Presidente dell'Unione o la Giunta ritengano di dover acquisire il parere della commissione prima della trattazione da parte del Consiglio dell'Unione.
3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dalla assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente può fissare un termine più breve; trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato dal Consiglio, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione.
4. Le commissioni, nelle materia di propria competenza, possono altresì assumere l'iniziativa di presentare al Consiglio dell'Unione proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno.
5. Il Consiglio dell'Unione può inoltre affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima; in tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le necessarie competenze tecnico-amministrative di supporto.

Art. 12 - Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente. La maggioranza dei componenti può chiedere al Presidente medesimo di convocare la commissione. Se entro dieci giorni non viene convocata è fatto obbligo al Presidente, a richiesta della stessa maggioranza dei componenti, convocarla entro i successivi 10 giorni da tale richiesta.
2. Spetta al Presidente della commissione, anche su proposta dei singoli consiglieri, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, nonché provvedere all'invio degli avvisi di convocazione ai componenti della commissione. L'avviso deve essere consegnato almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica 24 ore prima; nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.
3. L'avviso viene comunicato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione, agli assessori, ai capigruppo consiliari e ai soggetti che si intendono invitare in audizione su specifici problemi.

Art. 13 - Audizione delle commissioni consiliari

1. Le commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti e comunque d'intesa con il proprio Presidente, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni e per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti degli enti, delle aziende dipendenti dall'Unione, delle società partecipate e dei soggetti gestori di pubblici servizi.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, le commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Art. 14 - Verballi delle commissioni consiliari

1. Le sedute delle commissioni sono verbalizzate dal Segretario Generale o da un suo delegato.
2. Il verbale va sottoscritto dal redattore e dai membri della commissione presenti.

Art. 15 - Commissioni temporanee

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano l'Unione, il Consiglio può istituire commissioni temporanee di studio e approfondimento, garantendo la presenza della minoranza consiliare.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:
 - a) il numero dei componenti;
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione;
 - d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, valgono le norme stabilite per le commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.
4. Le sedute delle commissioni speciali di studio non sono pubbliche.

Art. 16 - Commissioni speciali di indagine

1. Qualora ne ravvisi la necessità il Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, tenendo conto della consistenza dei gruppi consiliari e seguendo le modalità di cui all'art. 63, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'Unione o degli enti e aziende dipendenti dall'Unione.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:
 - a) la composizione della commissione;
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio;
 - d) lo scioglimento di diritto della commissione dopo la avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine, in autonomia, comunicano al Presidente il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto; per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto e del presente regolamento.
4. Le sedute delle commissioni speciali di indagine non sono pubbliche.

TITOLO III

I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 17 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri dell'Unione hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti, i consiglieri hanno diritto a permessi e aspettative nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Presidente dell'Unione a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio dell'Unione, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute secondo le norme vigenti in materia.

Art. 18 - Diritto alla informazione

1. I consiglieri dell'Unione, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti dell'Unione ed a quelli degli enti e delle aziende (anche società partecipate) dalla stessa dipendenti.
2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti, società partecipate e delle aziende dipendenti dall'Unione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il Presidente dell'Unione non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione o del diritto di riservatezza delle persone.
3. I consiglieri hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti.
4. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di dare, nell'istanza di accesso, ulteriori dimostrazioni circa l'interesse ad ottenere la documentazione, essendo sufficiente la mera circostanza che la richiesta provenga dal consigliere e che essa sia connessa all'espletamento del relativo mandato.
5. Il Consigliere, durante il normale orario di ufficio, per ottenere in visione e/o il rilascio di copia gratuita, esente da bollo, dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori in essi richiamati, adottati dall'Ente, è tenuto a riempire un modulo pre-stampato, nel quale dovranno risultare, nelle parti in bianco:
 - Il nome ed il cognome del Consigliere;
 - L'oggetto del provvedimento, indicato in maniera sintetica e l'organo che lo ha emanato, nonché possibilmente la data ed il numero;
 - La data della richiesta e la firma leggibile.La richiesta dovrà essere presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Unione e dovrà essere soddisfatta entro trenta giorni lavorativi.
6. In caso di rifiuto di esibizione del provvedimento o di un atto preparatorio, il Responsabile della Trasparenza dell'Unione indicherà per iscritto in calce al modulo di richiesta la motivazione del rifiuto e la consegnerà al Consigliere.

Art. 19 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV.
2. I consiglieri hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.
3. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più consiglieri; l'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo IV del successivo Titolo IV.

Art. 20 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per ottenere informazioni sulla attività dell' amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al Consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta personale, ed in tal caso il Presidente dell'Unione è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi si provvede a norma del successivo art. 52.

Art. 21 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Presidente stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, l'Unione, si procede ai sensi dell'art. 53.

Art. 22 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento l'attività dell'amministrazione in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del Presidente dell'Unione o della Giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del Consiglio o della Giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione.

2. La presentazione delle mozioni va effettuata di norma prima della convocazione del Consiglio dell'Unione, oppure in via eccezionale in occasione della conferenza dei capigruppo. In tale eccezionale caso il Presidente ne ammette l'inserimento all'ordine del giorno in conformità delle decisioni al riguardo assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 23 - Ordini del giorno

1. Il Presidente dell'Unione, la Giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il Consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.

2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di norma prima della convocazione del Consiglio dell'Unione, oppure in via eccezionale in occasione della conferenza dei capigruppo. In tale eccezionale caso il Presidente ne ammette l'inserimento all'ordine del giorno in conformità delle decisioni al riguardo assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 24 - Obbligo di presenza

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio dell'Unione, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, che ne fa prendere nota nel verbale.

Art. 25 - Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 26 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta.

3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti dell'Unione e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

5. L'obbligo dell'astensione di cui ai precedenti commi 3 e 4 non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III - Durata in carica**Art. 27 - Entrata in carica dei consiglieri**

1. I consiglieri dell'Unione entrano in carica nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica, non appena è efficace la designazione ufficiale del proprio Comune.

Art. 28 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente dell'Unione e devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del Consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Sindaci dei Comuni ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione.

Art. 29 - Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo, da comunicare al Presidente, restino assenti per tre sedute consecutive del Consiglio.

2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se

pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Capo I - Convocazione del CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 30 - Avvisi di convocazione e loro recapito

1. La convocazione dei componenti il Consiglio è disposta dal Presidente, cui compete pure la determinazione della data, del luogo di riunione e dell'ordine del giorno.
2. Si considerano mezzi di convocazione ordinaria :
 - raccomandata A/R
 - notifica a mezzo del messo comunale
 - posta elettronica certificata del consigliere
 - posta elettronica certificata del Comune al quale appartiene il consigliere, che provvederà alla notifica a mezzo del messo comunale
 - trasmissione a mezzo telegramma per necessità di somma urgenza
3. La richiesta di convocazione da parte di un terzo dei consiglieri deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dal Presidente entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta.
4. L'avviso di convocazione oltreché ai Consiglieri, viene inviato agli assessori e al Revisore dei Conti.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Unione almeno tre giorni prima delle adunanze straordinarie o ordinarie, almeno 24 ore prima delle adunanze d'urgenza. Il Presidente può disporre qualsiasi altra forma di pubblicità dell'avviso di convocazione.
6. L'avviso di convocazione deve essere consegnato:
 - almeno 5 giorni prima della data di convocazione, in caso di sessione ordinaria;
 - almeno 3 giorni prima della data di convocazione, in caso di sessione straordinaria;
 - almeno 24 ore prima della data di convocazione, in caso di sessione urgente.

Art. 31 - Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria ovvero di convocazione urgente;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
 - d) la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
 - e) la data dell'avviso;
 - f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.
 - g) La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.
 - h) le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, sono iscritte nell'elenco degli oggetti da trattare dopo le proposte di deliberazione che devono essere approvate dal Consiglio

dell'Unione. Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione o mozione o ordine del giorno per la stessa seduta.

i) le irregolarità nelle convocazioni s'intendono sanate qualora il Consigliere interessato partecipi all'adunanza.

Art. 32 - Elenco degli argomenti da trattare

1. Il Presidente, sentita la Giunta, può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate almeno ventiquattro ore prima del Consiglio.

2. Il Consiglio dell'Unione non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.

3. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 33 - Seduta deserta

1. Ove il numero legale, verificato attraverso appello nominale, non venga raggiunto entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

2. Il Segretario prende atto dei presenti ai quali spetta il permesso per la partecipazione.

Art. 34 - Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 35 - Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al Presidente dell'Unione, alla Giunta, nonché ai singoli consiglieri.

2. Le proposte avanzate dal Presidente dell'Unione e dai singoli consiglieri, debbono comunque rientrare nella competenza del Consiglio dell'Unione ed essere corredate di idonea documentazione, vanno presentate per iscritto al Presidente dell'Unione che, di norma, le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, previa istruttoria tecnica e l'acquisizione dei pareri previsti dalle disposizioni normative vigenti, convocata successivamente alla loro presentazione.

3. Il deposito dei documenti relativi a qualsiasi proposta posta all'ordine del giorno del Consiglio deve essere effettuato almeno 24 ore prima della data di convocazione. I Consiglieri possono, pertanto, prendere visione della documentazione agli atti nel momento del deposito, o tramite accesso agli Uffici, o tramite richiesta inoltrata attraverso la posta elettronica.

Art. 36 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Unione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati, arrotondata all'unità superiore.
2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente deve chiudere la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 37 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti alle sedute, salvo la necessità di maggioranze qualificate previste da specifiche disposizioni di legge.
2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti espressi dalla minoranza stessa. E' fatto divieto in ogni caso alla maggioranza di contribuire all'elezioni dei rappresentanti della minoranza stessa.

Capo III - Svolgimento delle sedute**Art. 38 - Apertura della seduta**

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. La seduta deve essere aperta entro 30 minuti dall'orario previsto per la convocazione.
2. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il Consiglio. Tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.
3. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.

Art. 39 - Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, per un tempo massimo di trenta minuti, e per massimo due volte, salvo diverso accordo con i capogruppo, la sospensione della seduta; il Consiglio dell'Unione può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei capogruppo dei gruppi consiliari.
2. Ove il Consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio dell'Unione, su proposta del suo Presidente, sentiti eventualmente i capogruppo; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 40 - Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Presidente, dell'assessore competente per materia ovvero del consigliere proponente.
2. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione, concedendo la parola agli assessori che richiedano di parlare, quindi dà la parola ai consiglieri.
3. Gli assessori esterni sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio dell'Unione quando sono trattati atti di propria competenza.
4. Il Presidente può autorizzare il Segretario Generale, il Revisore dei conti, funzionari e dirigenti a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta.

Art. 41 - Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente, il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del Consiglio.
4. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 42 - Disciplina degli interventi

1. Il Presidente, i consiglieri ed i componenti della Giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al Consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Il Presidente, il consigliere relatore o l'assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente medesimo per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli consiglieri per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.
3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto; al Presidente e ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente consideri utili allo svolgimento della discussione.

5. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

Art. 43 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente medesimo, per l'introduzione sulla questione, ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Art. 44 - Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Presidente e dai Consiglieri; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta al Presidente di norma almeno tre giorni antecedenti la seduta.

3. Il Presidente, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del dirigente o responsabile competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio medesimo del parere reso; in assenza del parere, il Presidente stesso può disporre la sospensione della discussione.

4. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 45 - Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il Presidente si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. Gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 46 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti esterni della Giunta.
4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 47 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
2. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del segretario; il Presidente medesimo può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

Art. 48 - Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri richiedenti.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 49 - Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 50 - Comunicazioni e commemorazioni

1. Il Presidente può dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il Consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.
2. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente, che può concedere la parola ai richiedenti.
3. Sono ammesse altresì le comunicazioni dei Presidenti delle commissioni consiliari riguardanti le attività espletate dalle stesse commissioni.

Art. 51 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.
2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatti in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

Art. 52 - Risposta alle interrogazioni

1. Il consigliere che ha presentato le interrogazioni ha diritto di illustrarle al Consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Le risposte alle interrogazioni vengono date in Consiglio dal Presidente o da un assessore; esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto; la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, od altro firmatario individuato da diverso accordo.

Art. 53 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato le interpellanze ha diritto di svolgerle per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le risposte fornite, per conto della Giunta, dal Presidente dell'Unione o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, od altro firmatario individuato da diverso accordo.
4. Il consigliere che non sia soddisfatto delle risposte avute in ordine ad una interpellanza può presentare sullo stesso argomento una mozione che verrà inserita all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

Art. 54 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte, possono replicare nell'ordine gli interpellanti e gli interroganti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 55 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente art. 46.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Capo V - Pubblicità delle sedute

Art. 56 - Deroche alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, tranne due eccezioni:
 - a) seduta segreta di diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;
 - b) seduta segreta per dichiarazione del Consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 57 - Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il Consiglio, gli assessori ed il segretario generale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 58 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio dell'Unione deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente medesimo può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo VI - Operazioni di votazione

Art. 59 - Sistemi di votazione

1. La votazione non può avere validamente luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 37.
2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implichino apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
4. Possono essere adottate in seduta segreta, ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il Consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implichino, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle

qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 60 - Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

- a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento;
- b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento;
- c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte;
- d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno due consiglieri;
- e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 61 - Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine, dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione. Il consigliere presente all'inizio della votazione che non manifesti un voto favorevole o contrario si ritiene consigliere astenuto.

Art. 62 - Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.
4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 63 - Voto limitato

1. Qualora il Consiglio dell'Unione debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati, ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 64 - Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 65 - Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per l'approvazione dei punti all'ordine del giorno, il computo dei votanti è stabilito come segue:
 - a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 66 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Il Presidente prima dell'inizio delle votazioni su una proposta, specifica se è richiesta per l'atto in votazione l'adozione della clausola di immediata esecutività.
2. A seguito della specificazione del Presidente, l'espressione del voto di ciascun Consigliere s'intende riferita sia all'approvazione della proposta che all'adozione della clausola di immediata esecutività.
3. terminate le operazioni di voto, il Presidente ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il Consiglio dell'Unione approva" ovvero "Il Consiglio dell'Unione non approva".
4. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione.

Art. 67 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 68 - Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 69 - Verbalizzazione

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Di ogni seduta pubblica del Consiglio potrà essere effettuata una registrazione magnetica, che sarà conservata agli atti del relativo Consiglio dell'Unione a cura del Segretario Generale.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 70 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti e che hanno votato contro.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 71 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario Generale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 72 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla segreteria dell'ente e la sua approvazione con votazione effettuata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, determina l'immediata decadenza del Presidente dell'Unione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia viene immediatamente comunicata ai Sindaci che, entro quindici giorni, si riuniscono per proporre il nominativo del nuovo Presidente dell'Unione. Il Vice Presidente provvede a convocare il Consiglio, in modo che la seduta del Consiglio possa tenersi entro 45 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia, per l'elezione del Presidente dell'Unione, secondo le procedure previste dallo Statuto.
4. Il Presidente dell'Unione informa il Prefetto entro cinque giorni della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma di Legge e dello Statuto vigente il presente regolamento è approvato dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il Consiglio dell'Unione approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 74 - Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente art. 4, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.

2. In occasione delle sedute del Consiglio dell'Unione e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 75 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto dell'Unione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 76 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore immediatamente in seguito all'approvazione, se dichiarata l'immediata eseguibilità.